



**COMUNE DI MORROVALLE**

PROVINCIA DI MACERATA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE  
DEI RIFIUTI E LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

## **CAPITOLO 1 - PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Obiettivi della gestione dei rifiuti.....

Art. 2 - Riferimenti normativi .....

Art. 3 - Definizione e classificazione dei rifiuti.....

## **CAPITOLO 2– LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....**

Art. 4 - Organizzazione territoriale del servizio.....

Art. 5 – Finanziamento del servizio.....

Art. 6 – Raccolta Differenziata.....

Art. 7 – Standard di qualità e quantità del servizio .....

Art. 8 - Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza.....

## **CAPITOLO 3 - LA RACCOLTA.....**

Art. 9 - Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta.....

Art. 10 - Modalità di conferimento dei rifiuti.....

Art. 11 - Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.....

Art. 12 - Pulizia e disinfezione dei contenitori.....

Art. 13 - Periodicità della raccolta.....

Art. 14 - Atti vietati.....

Art. 15 - Delimitazione del servizio di raccolta domiciliare.....

Art. 16 - Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare.....

Art. 17 - Dotazione dei contenitori per la raccolta domiciliare.....

Art. 18 - Centro di Raccolta Comunale di via Romagna.....

Art. 19 - Norme generali sul conferimento dei rifiuti.....

Art. 20 - Orari di apertura del Centro di Raccolta.....

Art. 21 - Obblighi degli utenti nella fruizione del Centro di Raccolta.....

Art. 22 - Obblighi del personale addetto alla sorveglianza del Centro di Raccolta.....

Art. 23 - Criteri per il funzionamento e gestione del centro di raccolta comunale.....

## **CAPITOLO 4 - SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA.....**

Art. 24 - Modalità di espletamento del servizio.....

Art. 25 - Cestini stradali.....

Art. 26 - Spazzamento delle foglie .....

Art. 27 - Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie  
stradali

Art. 28 - Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati,  
pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

## **CAPITOLO 5 – TRASPORTO DEI RIFIUTI .....**

Art. 29 - Automezzi

## **CAPITOLO 6 – SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI .....**

Art. 30 – Modalità dello smaltimento e recupero .....

## **CAPITOLO 7 – DISPOSIZIONI GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA ....**

Art. 31 - Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati .....

Art. 32 - Carico e scarico di merci e materiali.....

## **CAPITOLO 8 – GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI**

Art. 33 – Rifiuti inerti.....

Art. 34 – Rifiuti cimiteriali .....

Art. 35 – Resti di animali.....

Art. 36 – Siringhe.....	.....
Art. 37 - Potature e sfalci, compostaggio domestico .....	.....
<b>CAPITOLO 9 - CONTROLLI E SANZIONI</b>	
Art. 38 – Controlli.....	.....
Art. 39 - Sanzioni.....	.....
<b>CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>.....</b>
Art. 40 - Riferimento ad altri regolamenti.....	.....
Art. 41 - Norme abrogate.....	.....
Art. 42 - Casi non previsti dal presente Regolamento.....	.....
Art. 43 - Modifiche del Regolamento .....	.....

**Allegato 1 - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI**

**Allegato 2 - SGOMBERO NEVE**

**Allegato 3 - POTATURA ALBERI, SIEPI ED ARBUSTI**

**Allegato 4 – ELENCO RIFIUTI URBANI PRODOTTI DALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**Allegato 5 – ELENCO ATTIVITA’ CHE PRODUCONO RIFIUTI URBANI**

**Allegato 6 - BENI DUREVOLI**

## CAPITOLO 1

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

Obiettivi della gestione dei rifiuti

1) Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un obiettivo limite allo sviluppo sostenibile di una comunità, vengono individuati i seguenti obiettivi primari da perseguire:

**A.** informare i cittadini dell'importanza che assume un corretto ciclo di smaltimento dei rifiuti sia dal punto di vista dell'efficacia economica di gestione sia ai fini di garantire un equilibrio ambientale, in modo da rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere efficienti ed efficaci sistemi di smaltimento;

**B.** proporre azioni atte a:

- coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti) in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al riciclo o allo smaltimento finale;

- diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione sostenibile rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale;

- promuovere l'attività di raccolta differenziata in modo da favorire l'aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni di rifiuto da destinare allo smaltimento finale.

2) Il Comune promuoverà, di concerto con il Cosmari - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti – ATO n.3 Provincia di Macerata - (e con il coinvolgimento del cittadino-utente), la sperimentazione di tutte le

forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata tese al recupero di materiali e/o energia.

3) La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita e raggruppamento, trasporto, recupero, trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il riciclaggio o per rendere innocui i medesimi) nonché di ammasso e smaltimento (inteso come attività di stoccaggio, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo e di incenerimento), di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

4) Non sono soggetti al presente Regolamento i rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 2

### Riferimenti normativi

Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico sanitario, è adottato ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 3 Aprile 2006 (TUA), e s.m.i, come da ultimo modificato con Decreto Legislativo n. 116 del 3 settembre 2020.

## Art. 3

### Definizione e classificazione dei rifiuti

Ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs 152 del 03 Aprile 2006 i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183 c. 1 lettera b- ter del TUA:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del Decreto Legislativo n. 116/2020.
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e della pesca;

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano da attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 184-bis del D.Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
- f) i rifiuti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli urbani di cui al c. 2 dell'art. 183 del TUA;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183 comma 1 lettera b-ter del TUA;
- i) i veicoli fuori uso.

## CAPITOLO 2 - LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

### Art. 4

#### Organizzazione territoriale del servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata a livello di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o) del D. Lgs. n. 152/2006, e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti.

2. la gestione del Servizio è espletata mediante l'associazione con il Cosmari - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti – ATO n.3 Provincia di Macerata.

### Art. 5

#### Finanziamento del servizio

1. Il servizio è finanziato con il vigente regime di prelievo disciplinato da apposito regolamento comunale.

### Art. 6

#### Raccolta Differenziata

1. Il Comune unitamente al Cosmari promuove e organizza la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 205 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Le varie frazioni dei rifiuti inseriti nel programma di raccolta differenziata del Comune devono essere conferite negli appositi sacchi che verranno ritirati porta a porta o, per le zone rurali, negli appositi contenitori di prossimità, ovvero ancora per alcune altre categorie nell'apposito Centro di Raccolta. I sacchetti per i vari tipi di rifiuti sono suddivisi in:

- sacchetto blu – multimateriale che dovrà contenere Plastica: bottiglie, flaconi, dispensatori, confezioni rigide e vaschette per alimenti in genere, buste e sacchetti ad esclusione di piatti, bicchieri, posate, giocattoli, custodie per cd e dvd, articoli casalinghi. Nel sacchetto blu dovranno inoltre essere gettate le lattine e il barattolame metallico.

- sacchetto di carta – che dovrà contenere carta, in modeste quantità e dimensioni: carta pulita, cartone, cartoncini di ogni genere ridotti e ben piegati, giornali e riviste, tetrapak (privo di eventuale tappo in plastica) e materiale simile poliaccoppiato.

- sacchetto giallo – R.S.U. In questo sacchetto va messo tutto quello che non è differenziabile o recuperabile.

I residenti delle zone rurali dovranno conferire i sacchetti nei contenitori di prossimità sparsi nel territorio, o agli incroci della propria strada privata con la comunale.

3. La frazione umida (contenuta negli appositi sacchetti Mater-Bi), il vetro (privo di eventuali tappi di metallo, plastica o sughero) e i pannolini di ogni genere (che potranno essere contenuti in un qualsiasi sacchetto) dovranno essere conferiti nei contenitori stradali rispettivamente di colore marrone, verde e giallo.

4. I rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici, gli ingombranti e tutti gli altri rifiuti non indicati nei commi 2 e 3 vanno conferiti al Centro di Raccolta di via Romagna, o negli specifici contenitori dislocati sul territorio (pile, medicinali scaduti, indumenti usati).

5. In alcune zone del territorio comunale indicate nell'opuscolo inviato a tutte le famiglie sono stati posizionati contenitori "olivia" nei quali vanno conferiti gli oli vegetali esausti. (quelli per la conservazione o la frittura degli alimenti).

## Art. 7

### Standard di qualità e quantità del servizio

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani sono stabiliti dal presente Regolamento sulla base dei principi generali indicati all'articolo precedente e delle seguenti specifiche finalità:

- a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) stabilire le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) stabilire le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) fissare le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006;

- e) prevedere, fissando standard minimi da rispettare, disposizioni specifiche tese ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primario e secondario anche in sinergia con altre frazioni merceologiche;
- f) individuare le modalità più sicure ed efficaci per la pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero o smaltimento;

e dei seguenti fattori:

- I. continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  - II. completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
  - III. termine massimo di risposta ai reclami;
  - IV. sicurezza degli impianti;
  - V. rumorosità dei mezzi impiegati;
  - VI. numero del personale addetto;
  - VII. conformazione urbanistica e orografica delle zone interessate dal servizio;
  - VIII. caratteristiche delle zone industriali e artigiane;
  - IX. densità media della popolazione;
  - X. densità media di uffici e servizi;
  - XI. altri in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune.
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente vanno identificati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.
3. Per la verifica dei risultati e della gestione complessiva del servizio il Comune usufruisce del servizio di controllo interno previsto dall'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Gli standard possono essere aggiornati ogni anno, con cadenze determinate, anche sulla base delle indicazioni contenute in eventuale specifica relazione predisposta dal Responsabile del Servizio.

## Art. 8

### Informazioni e comunicazioni alla cittadinanza

- 1. Il Servizio di gestione dei rifiuti urbani garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite il proprio ufficio per le relazioni con il pubblico e gli uffici preposti.
- 2. Il Servizio, anche con l'apporto delle associazioni ambientaliste e culturali, della scuola e di esperti interni ed esterni, attua programmi di educazione e di comunicazione ambientale per garantire la partecipazione degli utenti, per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente, per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale nella conservazione dell'ambiente.
- 3. L'informazione e la comunicazione alla cittadinanza devono essere intese come elemento strategico che si affianca a pieno diritto alle scelte strutturali e strategiche del Comune tese ad ottenere il migliore risultato possibile dalla gestione del Servizio.
- 4. L'informazione e la comunicazione devono favorire l'efficienza della gestione dei rifiuti con particolare riferimento alle raccolte differenziate. Devono, inoltre, essere tese a valorizzare e gratificare i cittadini che partecipano attivamente allo svolgimento dei servizi prestati.
- 5. L'informazione e la comunicazione devono contribuire al miglioramento delle relazioni fra il Comune e la cittadinanza, devono favorire le raccolte differenziate, sia a livello qualitativo che quantitativo, devono pubblicizzare i risultati raggiunti e quello che i cittadini possono fare per migliorare detti risultati.

6. Per favorire il conseguimento del miglior risultato possibile le iniziative di informazione e di comunicazione devono essere dirette a:

- a) i tecnici del Comune ed i suoi operatori e le associazioni di categoria;
- b) i mezzi di informazione ed gli operatori del mondo scolastico;
- c) le forze sociali, le associazioni di volontariato, professionali, ambientaliste e di consumatori avvalendosi, anche, dei mezzi di informazione presenti sul territorio.

7. L'informazione e la comunicazione, per ottenere risultati ottimali, devono adottare, in modo sinergico, i seguenti strumenti: materiale informativo, azioni di coinvolgimento ed incentivi economici. L'informazione e la comunicazione devono essere mirate e diversificate nella forma e nei contenuti a seconda degli interlocutori a cui sono mirate (p.e. cittadini utenti, tecnici del Comune e/o suoi operatori e/o gestori, studenti ecc.)

8. L'ufficio di cui al comma 1 che riceve i reclami e le proposte dei cittadini deve provvedere a fornire le relative risposte ai richiedenti o, se non in grado, deve consegnare tempestivamente agli uffici competenti le segnalazioni ricevute.

9. L'affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche tramite campionamenti statistici, provvede periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo la qualità del servizio di nettezza urbana.

### CAPITOLO 3 - LA RACCOLTA

#### ZONA DI RACCOLTA OBBLIGATORIA DEI RIFIUTI

##### Art. 9

Individuazione delle zone di pertinenza del servizio e modalità della raccolta

1. L'area in cui la raccolta dei rifiuti urbani è obbligatoria è costituita dall'intero territorio comunale ed in particolare:

- a) Nei perimetri dei centri abitati, tramite raccolta differenziata con servizio porta a porta.
- b) Nelle zone rurali e negli insediamenti sparsi, tramite raccolta differenziata con sacchetti da conferire nei contenitori di prossimità o agli incroci della propria strada privata con la comunale.

2. Ai sensi del comma 1, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è organizzato come segue:

A) a mezzo cassonetti e/o contenitori dislocati sul territorio comunale in aree appositamente individuate. In detti contenitori (marrone, verde, giallo) devono essere conferiti esclusivamente rifiuti relativi alla frazione umida, al vetro ed ai pannolini in genere. Negli altri appositi contenitori vanno inoltre conferiti indumenti usati, pile e batterie, medicinali scaduti e oli vegetali esausti.

B) con il sistema di raccolta differenziata porta a porta, con le modalità di cui agli articoli 15, 16 e 17 del presente Regolamento.

C) con conferimento diretto al Centro di Raccolta, per i rifiuti ingombranti e le altre tipologie di rifiuto indicate nel presente Regolamento.

#### RACCOLTA A MEZZO CASSONETTI E/O CONTENITORI

##### Art. 10

Modalità di conferimento dei rifiuti

1. I rifiuti vanno obbligatoriamente differenziati e depositati negli appositi cassonetti stradali:
  - Cassonetto Marrone – nel quale dovranno essere depositati unicamente rifiuti relativi alla frazione umida contenuti all'interno degli appositi sacchetti biodegradabili.
  - Cassonetto Verde – nel quale dovranno essere depositati unicamente contenitori in vetro privi di tappi o coperchi.
  - Cassonetto Giallo – nel quale dovranno essere depositati unicamente pannolini di ogni tipo contenuti in qualsiasi tipo di sacchetto.
2. In alcune zone del territorio comunale indicate nell'opuscolo inviato a tutte le famiglie sono stati posizionati contenitori "olivia" nei quali vanno conferiti gli oli vegetali esausti. (quelli per la conservazione o la frittura degli alimenti).
3. Sparsi nel territorio comunale vi sono inoltre appositi contenitori per la raccolta di pile e batterie esaurite, medicinali scaduti e abiti usati (contenuti in un sacchetto).
4. In alcune zone del territorio comunale sono presenti dei contenitori di prossimità dove i cittadini residenti potranno conferire i sacchetti nei colori e negli orari stabiliti dal calendario di raccolta.

#### Art. 11

##### Dotazione delle attrezzature da adibire alla raccolta dei rifiuti solidi urbani

1. La dotazione di cassonetti deve essere tale da soddisfare le esigenze dell'utenza nella zona servita in relazione alla periodicità della raccolta, così come stabilita dal presente Regolamento.
2. La specifica collocazione dei cassonetti e dei contenitori sarà effettuata con apposito atto dell'Ufficio comunale competente, tenendo conto dei seguenti parametri:
  - CENTRI URBANI: < 400 metri dall'abitazione più lontana
  - ZONE ESTERNE SERVITE: < 2.000 metri dall'abitazione più lontana
3. I cassonetti e i contenitori sono sistemati, di norma, sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite per impedire la dispersione di liquidi e lo scorrimento dei cassonetti stessi nonché per ottimizzare le operazioni di svuotamento e di lavaggio, evitando intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I piani attuativi e i progetti per la costruzione e/o la sistemazione di strade devono prevedere le piazzole di cui sopra.
5. I cassonetti devono essere costruiti in materiale resistente che riduca al massimo la rumorosità durante lo svolgimento delle operazioni di raccolta, permetta una rapida ed efficace pulizia e sia resistente agli incendi. Sono normalmente dotati di ruote e di bracci per agevolare il sollevamento da parte degli automezzi adibiti alla raccolta, nonché di un comando per permettere l'apertura e di adeguate segnalazioni visive esterne del tipo catarifrangente trasversale.
6. I contenitori di cui sopra devono inoltre disporre di adeguata chiusura tale da non permettere il rovistamento da parte di animali e la fuoriuscita di esalazione maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentescibili. Lo svuotamento di detti contenitori dovrà essere effettuato con periodicità tale da evitare problemi igienico-sanitari e di successivo trattamento e recupero dei materiali raccolti in forma differenziata.
7. In caso di comprovata necessità che richieda l'aumento del numero dei cassonetti per sopperire a situazioni particolari l'affidatario del servizio dovrà assicurare la collocazione di un congruo numero di cassonetti.

## Art. 12

### Pulizia e disinfezione dei contenitori

1. L'affidatario del Servizio è tenuto alla scrupolosa conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio in luogo pubblico, nonché al loro lavaggio, alla disinfezione, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e al rinnovo periodico se di competenza. 2. Le operazioni di lavaggio e disinfezione dei contenitori sono effettuate, utilizzando automezzi appositamente attrezzati, attenendosi alle metodiche tecnico-scientifiche ed alle temporalità previste in apposita disposizione del Comune. Il liquido proveniente dalle predette operazioni è opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato. 3. L'affidatario del Servizio assicura la pulizia delle piazzole e delle aree di alloggiamento dei contenitori, provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

## Art. 13

### Periodicità della raccolta

1. La frequenza con la quale verranno svuotati i cassonetti sarà stabilita dall'affidatario del servizio in accordo con il Comune, tenendo in considerazione le stagioni, la tipologia di rifiuto e la velocità di riempimento dei cassonetti.  
2. Qualora dovessero aversi più giorni festivi consecutivi, uno solo di questi deve essere considerato lavorativo ai fini della periodicità della raccolta.  
3. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio.

## Art. 14

### Atti vietati

1. È vietato a chiunque:

- a) spostare e/o modificare l'ubicazione dei cassonetti e dei contenitori di prossimità stabilita dai competenti organi, fatta eccezione per il personale a ciò preposto;
- b) danneggiare o imbrattare i cassonetti ed i contenitori di prossimità ovvero affiggervi qualsiasi cosa;
- c) depositare all'interno dei cassonetti e dei contenitori di prossimità rifiuti diversi da quelli per cui sono espressamente destinati, nonché sostanze liquide, rifiuti allo stato fuso, ceneri e o carboni ardenti, materiali in stato di combustione, materiali che possono recare danno ai cassonetti e alle attrezzature come tubi metallici, aste, casse, ecc.
- d) inserire o abbandonare nei cassonetti e nei contenitori di prossimità rifiuti pericolosi;
- e) inserire o abbandonare nei cassonetti e nei contenitori di prossimità le tipologie dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata porta a porta per i quali è stata prevista l'organizzazione del servizio. Tali materiali dovranno essere depositati negli appositi sacchetti e conferiti con le modalità definite nel progetto di raccolta domiciliare;
- f) mettere davanti alle case rifiuti contenuti in sacchetti diversi da quelli appositamente distribuiti dal Comune di Morrovalle per la raccolta differenziata, tranne i casi espressamente consentiti (scatole di cartone per la raccolta della carta);

- g) depositare, lasciare, abbandonare fuori dei cassonetti e nei contenitori di prossimità sacchetti, scatoloni, cartoni, bottiglie, carta e tutti i rifiuti e materiali vari che si sarebbe dovuto avviare alla raccolta differenziata, tranne che per gli sfalci dell'erba che potranno essere contenuti in sacchi di plastica posizionati vicino ai cassonetti per la frazione umida;
- h) conferire nei cassonetti rifiuti provenienti da altro Comune;
- i) prelevare rifiuti dai contenitori della raccolta differenziata.
- l) depositare all'interno dei cassonetti e dei contenitori di prossimità i rifiuti speciali che non sono stati esplicitamente dichiarati assimilabili a rifiuti urbani dal presente Regolamento.

## RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

### Art. 15

#### Delimitazione del servizio di raccolta domiciliare

1. In tutto il territorio comunale è istituito il servizio di raccolta differenziata domiciliare denominato "porta a porta".
2. Fermo restando quanto previsto in tema di raccolta dei rifiuti assimilati, per particolari tipologie di rifiuto (es.: ingombranti, RAEE, ecc.) e/o per soggetti versanti in condizioni disagiate (es.: anziani, persone diversamente abili, ecc.) il servizio di raccolta domiciliare, potrà essere effettuato dal COSMARI o dal Comune di Morrovalle previa prenotazione telefonica del detentore del rifiuto da effettuarsi al Comune di Morrovalle.

### Art. 16

#### Organizzazione del servizio di raccolta domiciliare

1. In generale, salvo singole varianti che potranno essere introdotte dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune, il servizio di raccolta domiciliare si basa sulle seguenti scelte gestionali:
  - a) raccolta domiciliare multimateriale del secco leggero, effettuata con sacco colorato blu in cui l'utente introduce i seguenti rifiuti: plastica, lattine e metalli; la frequenza di raccolta sarà di una o due volte alla settimana. Il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati avverrà davanti l'uscio di casa dell'utente o alla confluenza della via per vicoli stretti e di difficile transito;
  - b) raccolta domiciliare del resto dei RSU indifferenziati, con sacco di colore giallo; La frequenza di raccolta sarà di una o due volte alla settimana. Il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati avverrà davanti l'uscio di casa dell'utente o alla confluenza della via per vicoli stretti e di difficile transito;
  - c) raccolta domiciliare della carta, con sacco di carta di colore marrone. La frequenza di raccolta sarà di una o due volte alla settimana. Il ritiro del sacco da parte degli operatori incaricati avverrà davanti l'uscio di casa dell'utente o alla confluenza della via per vicoli stretti e di difficile transito. La carta potrà inoltre essere contenuta in scatole o altri contenitori di cartone o di carta;  
Nelle zone rurali la raccolta indicata ai punti a), b), e c) verrà effettuata presso i contenitori di prossimità sparsi nel territorio o posizionati all'incrocio tra la propria strada privata con quella pubblica.
  - d) raccolta di prossimità (con contenitori di colore marrone da 240 lt come quelli già dislocati) della frazione organica con uso di sacchetti in mater-bi;
  - e) raccolta di prossimità (con contenitori di colore verde da 240 lt da posizionare possibilmente a fianco di quelli marroni per l'organico) per il vetro domiciliare senza tappi o coperchi;
  - f) raccolta di prossimità (con contenitori di colore giallo da 240 lt da posizionare possibilmente al fianco di quelli marrone e verde) per i pannolini di qualunque genere.

g) raccolta porta a porta delle utenze commerciali iscritti al ruolo TARSU sia del vetro che degli imballaggi: in orari prefissati e con frequenza settimanale sono raccolte separatamente davanti agli esercizi queste due tipologie di rifiuti;

h) raccolta degli altri tipi di rifiuti o di elevate quantità presso il Centro di Raccolta di Via Romagna;

2. Il servizio domiciliare per le utenze domestiche è organizzato in modo che in giorni prefissati l'utente possa collocare all'esterno della propria abitazione, nella fascia oraria indicata, i sacchi di rifiuti corrispondenti al giorno del programma, mentre per il vetro, la frazione organica e per i pannolini di ogni genere, il conferimento avverrà da parte dell'utente quando lo riterrà opportuno, essendo utilizzati contenitori stradali.

Orari e periodicità del conferimento

Sacchetto blu – mercoledì e sabato: dalle ore 7,00 alle ore 08,30 per le zone urbane e dalle ore 7,00 alle ore 10,00 nelle zone extraurbane;

Sacchetto di carta – martedì : dalle ore 7,00 alle ore 08,30 per le zone urbane e dalle ore 7,00 alle ore 10,00 nelle zone extraurbane;

Sacchetto giallo – lunedì e giovedì: dalle ore 7,00 alle ore 08,30 per le zone urbane e dalle ore 7,00 alle ore 10,00 nelle zone extraurbane

Con apposito calendario distribuito a tutte le famiglie l'affidatario del servizio comunica preventivamente i giorni festivi nei quali non è possibile conferire i sacchetti all'esterno della abitazione.

Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo, la periodicità di cui ai precedenti commi può essere modificata con ordinanza sindacale motivata e/o da provvedimento del Responsabile del servizio.

3. Il servizio di raccolta, che utilizza mezzi satelliti, possibilmente elettrici, con vasca di raccolta e sistema alzavoltabidoni, con una o due unità a bordo, effettuerà la raccolta a mano dei sacchi e, una volta piena la vasca, provvederà a scaricare i rifiuti nel Centro di Raccolta comunale in container o press-container o in compattatori posteriori, a seconda della tipologia. Non appena riempiti gli scarrabili saranno trasportati agli impianti consortili per il trattamento dei rifiuti: sul multimateriale si effettuerà la cernita manuale, nel nuovo impianto consortile, per il recupero di carta, cartone, plastiche, metalli e lattine; sull'indifferenziato si procederà allo smaltimento nell'impianto consortile tradizionale.

4. Rimarranno le attuali destinazioni per il vetro a recupero, e per la frazione organica all'impianto di compostaggio.

Art. 17

Dotazione dei contenitori per la raccolta domiciliare

1. Per il servizio di raccolta domiciliare si doterà l'utenza delle seguenti attrezzature.

2. I contenitori domiciliari per le varie raccolte vengono consegnati ad ogni utenza iscritta nel ruolo del servizio. La pulizia e la custodia degli stessi è a totale carico dell'utente, mentre la sua sostituzione, in caso di danneggiamenti o smarrimenti, avverrà con addebito del costo dello stesso all'utente. Solo nel caso in cui l'eventuale sostituzione dei contenitori avvenga per normale usura, la spesa farà carico al servizio pubblico.

3. I sacchetti saranno forniti nell'ambito dell'organizzazione del servizio in numeri sufficienti a soddisfare le richieste. E' fatto divieto all'utente, salvo specifica autorizzazione per le sole utenze non domestiche, di utilizzare sacchetti diversi da quelli in dotazione per i vari materiali.

CENTRO DI RACCOLTA

Art. 18

Centro di Raccolta Comunale di via Romagna

Ai sensi dell'autorizzazione provinciale, il Centro di Raccolta comunale di via Romagna può ricevere i seguenti rifiuti contraddistinti dal relativo codice CER:

- CER 080318 - Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 (toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose)
- CER 150101 - imballaggi in carta e cartone
- CER 150102 - imballaggi in plastica
- CER 150103 - imballaggi in legno
- CER 150104 - imballaggi in metallo
- CER 150106 - imballaggi misti
- CER 150107 - imballaggi in vetro
- CER 160103 - pneumatici fuori uso
- CER 170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 (miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose)
- CER 170904 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903 (170901 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio – 170902 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB ad es. sigillanti contenenti PCB, pavimentazioni a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro contenenti – 170903 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, compresi rifiuti misti, contenenti sostanze pericolose)
- CER 200101 - carta e cartone
- CER 200102 - vetro
- CER 200110 - abbigliamento
- CER 200111 prodotti tessili
- CER 200117\* - prodotti fotochimica
- CER 200121\* - tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio
- CER 200123\* - apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- CER 200125 - oli e grassi combustibili
- CER 200126\* - oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125 (oli e grassi commestibili)
- CER 200127\* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- CER 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127
- CER 200132 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20131 (medicinali citotossici e citostatici)
- CER 200133\* batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601 e 160603 nonché batterie ed accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie (160601 batterie al piombo – 160603 batterie contenenti mercurio)
- CER 200134 batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133
- CER 200135\* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121 e 200123 contenenti componenti pericolosi
- CER 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200135\*
- CER 200138 legno diverso da quello di cui alla voce 200137 (legno contenente sostanza pericolose)

- CER 200139 plastica
- CER 200140 metallo
- CER 200201 rifiuti biodegradabili (limitati a sfalci e potature)
- CER 200303 residui della pulizia stradale
- CER 200307 rifiuti ingombranti

#### Art. 19

##### Norme generali sul conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale è consentito esclusivamente:

- ai cittadini ed alle ditte del Comune che abbiano regolarmente ottemperato al versamento della tassa rifiuti;
- alle ditte e/o associazioni in possesso di concessione comunale a svolgere un'attività nel territorio del Comune.

I rifiuti che vengono conferiti al Centro di Raccolta Comunale da parte dei produttori, devono essere indirizzati immediatamente negli specifici contenitori (adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento) o, quando previsto, negli appositi spazi.

#### Art. 20

##### Orari di apertura del Centro di Raccolta

L'orario di apertura del Centro di Raccolta è stabilito dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore affidatario del servizio. In circostanze determinate da particolari esigenze, l'Amministrazione può autorizzare l'apertura o la chiusura temporanea del Centro di Raccolta in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti.

L'Amministrazione stessa informa, con idonea pubblicità, su orari di apertura ed eventuali variazioni degli stessi.

#### Art. 21

##### Obblighi degli utenti nella fruizione del Centro di Raccolta

1) L'accesso al Centro di Raccolta Comunale è consentito per il solo conferimento dei rifiuti e per il solo tempo necessario ad espletare tale operazione.

2) Gli utenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori o sulle platee idoneamente delimitate, avendo cura di rispettare le relative destinazioni.

3) Durante le operazioni di conferimento gli utenti sono tenuti ad osservare le norme del presente regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo che, discrezionalmente, regola l'accesso degli utenti.

4) Le ditte che operano temporaneamente nel Comune a nome di utenti residenti non possono conferire rifiuti derivanti dal loro operato al Centro di Raccolta Comunale in quanto la titolarità del rifiuto è attribuibile alle stesse.

5) Nessun utente del Centro di Raccolta può essere autorizzato da chicchessia all'esportazione di qualsiasi oggetto/rifiuto presente all'interno del centro stesso. I trasgressori saranno puniti ai sensi della normativa vigente in materia.

#### Art. 22

##### Obblighi del personale addetto alla sorveglianza del Centro di Raccolta

Il personale incaricato di custodire e di controllare il Centro di Raccolta è tenuto ad assicurare che la gestione delle operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme del presente regolamento e delle istruzioni o direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- a) assicurare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta negli orari prefissati;
  - b) essere costantemente presente durante l'apertura del Centro di Raccolta Comunale;
  - c) verificare che il conferimento avvenga a cura di soggetti residenti o autorizzati dal Comune e che i rifiuti corrispondano, per provenienza e tipologia, a quelli per i quali è istituito il servizio;
  - d) verificare la corretta compilazione dei formulari presentati dalle ditte autorizzate a conferire presso il Centro di Raccolta;
  - e) verificare la congruenza tra i pesi dichiarati sul formulario e il reale carico da conferire;
  - f) fornire agli utenti autorizzati che accedono al Centro di Raccolta Comunale le necessarie informazioni per una migliore conduzione delle operazioni di conferimento;
  - g) mantenere costantemente pulite tutte le aree del Centro di Raccolta siano esse di deposito o di accesso;
  - h) segnalare al referente dell'Area Tecnica ogni qualvolta le asportazioni effettuate dal gestore del servizio o dalle ditte dallo stesso autorizzato non avvengano nei modi e nei tempi stabiliti dalla convenzione;
  - i) segnalare al referente dell'Area Tecnica ogni eventuale disfunzione che dovesse verificarsi nella gestione del Centro di Raccolta Comunale, nonché eventuali comportamenti illeciti che dovessero essere accertati in sede di conferimento dei rifiuti.
3. Il Comune si impegna a favorire la stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di favorire l'allargamento delle tipologie merceologiche conferibili presso il centro.

#### Art. 23

##### Criteri per il funzionamento e gestione del centro di raccolta comunale

I criteri per il funzionamento del Centro di Raccolta comunale sono contenuti nell'apposito regolamento vigente nel Comune di Morrovalle. La gestione del centro di raccolta è affidata in convenzione al Cosmari - Consorzio Obbligatorio Smaltimento Rifiuti – ATO n.3 Provincia di Macerata.

## CAPITOLO 4

### SPAZZAMENTO E ALTRI SERVIZI ACCESSORI DI IGIENE URBANA

#### Art. 24

##### Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone soggette allo spazzamento, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili:
  - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali;
  - b) le piazze;
  - c) i marciapiedi;
  - d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
  - e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus;
  - f) le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.
2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
4. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
5. I rifiuti risultanti dalle attività di spazzamento così come identificate dal presente articolo dovranno essere conferiti per lo smaltimento in forma separata allo scopo di evitare contaminazioni da metalli pesanti, ordinariamente in essi contenuti.

#### Art. 25

##### Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, al fine di favorire la salvaguardia ottimale delle stesse, il Servizio provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per rifiuti.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato depositare nei cestini stradali o in prossimità di essi rifiuti urbani domestici, rifiuti assimilati e rifiuti ingombranti.

#### Art. 26

##### Spazzamento delle foglie

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche, ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento/recupero.

#### Art. 27

##### Pulizia e disinfezione delle fontane, dei servizi igienici pubblici e delle caditoie stradali

1. Il Servizio assicura la pulizia di fontane, fontanelle, bagni pubblici e anche la pulizia dei fori delle caditoie stradali semplici e a sifone, compresi i sottostanti pozzetti, ricadenti nel perimetro in cui è istituito il servizio di spazzamento utilizzando anche prodotti disinfettanti.
2. La pulizia delle fontane e delle fontanelle deve essere eseguita in ottemperanza alle prescrizioni definite per ognuna di esse da appositi ordini di servizio del funzionario responsabile o nei capitolati d'oneri se la gestione del servizio è data in concessione, in relazione ai materiali costituenti e al loro stato d'uso e di conservazione.
3. I servizi igienici pubblici devono essere accuratamente puliti e disinfettati con le cadenze più opportune.
4. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma in modo da assicurarne la costante funzionalità.

#### Art. 28

Pulizia dei locali e delle aree pubbliche comprese quelle adibite a mercati, pubblici esercizi e manifestazioni pubbliche

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.
2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa sono tenuti a garantire la pulizia degli spazi impegnati per le manifestazioni, sia direttamente sia tramite una convenzione col Servizio.
3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.
4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, disciplinate in merito alla pulizia secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.
5. Il proprietario e il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti fabbricati.
6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni e il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formati. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che può rivalersi sui responsabili.

#### CAPITOLO 5

#### TRASPORTO DEI RIFIUTI

#### Art. 29

Automezzi

1. Il trasporto dei rifiuti dal luogo di raccolta a quello di smaltimento è effettuato con automezzi idonei (autocompattatori e similari), al fine di evitare dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri e di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio comunale che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti tecnici di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza sindacale ad utilizzare corsie riservate, aree precluse alla circolazione veicolare, zone a traffico limitato.

4. Oltre a quanto stabilito dal Codice della Strada, con ordinanza del Sindaco possono essere disposti divieti di sosta o di fermata o altri divieti e/o limitazioni in prossimità dei contenitori di rifiuti onde permettere la raccolta.

## CAPITOLO 6

### SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

#### Art. 30

##### Modalità dello smaltimento e recupero

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani conferiti al Servizio avviene a cura del Servizio nel quadro della programmazione della gestione integrata come definita in sede di applicazione del D. Lgs. n. 152/2006.
2. Al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata provvede il COSMARI:
  - a) avvalendosi dell'opera dei Consorzi nazionali obbligatori, previsti dal D. Lgs. n. 152/2006;
  - b) avvalendosi di imprese private debitamente autorizzate al recupero e/o riciclo e/o riutilizzo ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006;
  - c) valorizzando le frazioni di rifiuti per cui esiste un mercato.
3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 devono esplicarsi nel pieno rispetto dei Piani regionali e provinciali di settore, nel quadro della programmazione definita in tale sede a livello di ATO.

## CAPITOLO 7

### DISPOSIZIONI GENERALI DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA

#### Art. 31

##### Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I terreni incolti, le aree verdi abbandonate e i cantieri edili aperti per lunghi periodi compresi o contigui all'abitato, devono essere convenientemente mantenuti in modo da escludere pericolo per l'incolumità pubblica, l'igiene e garantire il decoro urbano;
2. I proprietari, in solido con chi eventualmente abbia la disponibilità della proprietà, di aree o terreni sono responsabili dell'abbandono di rifiuti da parte di terzi e/o ignoti e devono provvedere alla pulizia ed alla rimozione dei rifiuti che su tali aree vengano depositati. Gli inadempienti saranno obbligati con ordinanza al ripristino delle condizioni originali dell'area.

#### Art. 32

##### Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere alla pulizia dell'area medesima.

## CAPITOLO 8

### GESTIONE DI TIPOLOGIE PARTICOLARI DI RIFIUTI

#### Art. 33

## Rifiuti inerti

1. I rifiuti da costruzione e demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività "fai da te", possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante "Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato".
2. Il conferimento dovrà essere effettuato direttamente dall'utente del servizio titolare o conduttore dell'abitazione, a propria cura e spese.

## Art. 34

### Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 184, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 152/2006 sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del medesimo articolo.
2. Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. e) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per "rifiuti da esumazione ed estumulazione" i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
  - 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
  - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
  - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
  - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
  - 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritta "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.
4. Conformemente all'art. 2, comma 1, lett. f) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono per "rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali" i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
  - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
  - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
5. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

6. Le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione sono gestiti secondo quanto stabilito dal regolamento sulla gestione dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 35

##### Resti di animali

1. Le carcasse di animali rinvenuti sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei fiumi, corsi d'acqua in genere, laghi, di qualunque natura essi siano, seppur classificabili come rifiuti urbani a norma dell'art. 184, comma 2, lett. ) del D. Lgs. n. 152/2006, sono rimosse ed avviate a smaltimento a cura del Servizio secondo quanto stabilito dal Regolamento 1774/2002/CE recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano", il quale costituisce disciplina esaustiva ed autonoma ai sensi dell'art. 185, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non sospettati di essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, per i quali non è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE, valgono le seguenti prescrizioni:

- i resti di animali di piccole dimensioni possono essere immessi direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani, a condizione che il contenitore medesimo venga svuotato e avviato in discarica entro 24 ore dal rinvenimento di tali resti;

- i resti di animali di dimensioni maggiori, su parere del servizio veterinario competente, devono essere prontamente allontanati dalle aree di rinvenimento e avviati alla termodistruzione o interrati in idonei terreni preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale, distanti da insediamenti civili almeno 200 metri; qualora non sia possibile la termodistruzione o il reinterramento, le carogne possono essere smaltite in discarica per rifiuti speciali non pericolosi previa visita veterinaria, dalla quale risulti l'esclusione di qualsiasi pericolo di trasmissione di malattie infettive.

#### Art. 36

##### Siringhe

1. Per motivi igienico-sanitari e di sicurezza il Servizio effettua la raccolta delle siringhe usate ed abbandonate su suolo pubblico o soggette ad uso pubblico.

2. La raccolta delle siringhe è effettuata tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature.

3. In particolare, devono essere loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con leva di comando, contenitori con chiusura.

4. Le siringhe raccolte, pur rappresentando dei rifiuti urbani esterni, stante la particolare origine e natura, vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'A.S.U.R. previa disinfezione e raccolta in appositi contenitori, a norma del D.P.R. 15 Luglio 2003 n. 254.

5. Presso il Centro di Raccolta verrà organizzata un'apposita area di deposito tecnicamente idonea ad evitare ogni rischio.

6. Le siringhe verranno avviate a smaltimento mediante termodistruzione presso impianti autorizzati, ai sensi delle vigenti normative.

#### Art. 37

##### Potature e sfalci, compostaggio domestico

1. I rifiuti organici, quali le potature e gli sfalci di aree verdi, provenienti da manutenzione di aree pubbliche o d'uso pubblico dovranno obbligatoriamente essere conferiti dal soggetto incaricato al Centro di Raccolta, sia che trattasi del servizio in economia che affidato a ditte terze. In caso di piccoli quantitativi provenienti da utenze domestiche le potature e gli sfalci potranno essere conferiti in sacchi di plastica da depositare vicino al cassonetto marrone per la frazione umida organica.

#### CAPITOLO 9

##### CONTROLLI E SANZIONI

#### Art. 38

##### Controlli

1. Al controllo sull'osservanza del presente Regolamento possono procedere, oltre al personale della Polizia Municipale e agli altri organi di vigilanza ambientale, gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento a carattere generale del 14 luglio 2005.

2. Gli operatori addetti al servizio di raccolta e/o preposti alla gestione del Centro comunale, qualora riscontrino una violazione di legge o del presente Regolamento, redigono apposita relazione e la trasmettono prontamente all'Ufficio di Polizia Municipale, il quale provvede alla relativa contestazione.

3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle isole ecologiche e/o del Centro di Raccolta, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza.

#### Art. 39

##### Sanzioni

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui all'Allegato 1.

#### CAPITOLO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 40

##### Riferimento ad altri regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme e le disposizioni previste nei Regolamenti di Igiene, di Polizia Urbana ed Edilizia.

#### Art. 41

##### Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento approvato con delibera consiliare n. 26 del 29/09/2010;

#### Art. 42

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione:

- a) le norme comunitarie, nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale d'igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana e rurale;
- d) le ordinanze del Sindaco;
- e) altri regolamenti comunali, regionali, ecc..

#### Art. 43

Modifiche del Regolamento

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

#### Allegato 1 - ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI

1	Abbandono e deposito dei rifiuti su suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee di rifiuti non pericolosi e/o non ingombranti	€ 100,00
2	Abbandono e deposito dei rifiuti su suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee di rifiuti pericolosi e/o ingombranti	€ 500,00
3	Cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale e presso il Centro di Raccolta Comunale	€ 75,00
4	Uso improprio dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti. In modo particolare è vietata sia l'introduzione di materiale non conforme alla destinazione del contenitore sia il conferimento di ceneri non completamente spente o tali da danneggiare il contenitore	€ 100,00
5	Spostamento dei contenitori dei rifiuti di proprietà comunale o di ditte convenzionate con l'Amministrazione	€ 50,00
6	Mancata pulizia delle aree interessate durante e al termine delle manifestazioni da parte dei soggetti promotori delle stesse	€ 250,00
7	Mancata raccolta differenziata dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni	€ 250,00
8	Mancato conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale alla fine delle manifestazioni	€ 250,00
9	Mancata differenziazione dei rifiuti del mercato	€ 100,00
10	Abbandono di rifiuti speciali del mercato	€ 200,00
11	Conferimento di materiale che sia oggetto di raccolta differenziata nei cestini	€ 50,00

12	Conferimento di rifiuti prodotti all'interno di abitazioni o su aree di pertinenza privata	€ 100,00
13	Incuria dei terreni incolti, aree verdi, cantieri aperti compresi o contigui all'abitato	€ 150,00
14	Mancata pulizia delle aree pubbliche a seguito di operazioni di scarico e carico	€ 150,00

Fatto salvo nuove sanzioni.

## Allegato 2 – SGOMBERO NEVE

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.

Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.

Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell'incolumità dei cittadini.

Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicata di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all'interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico.

Ai residenti nelle abitazioni situate all'ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l'incolumità dei pedoni.

## Allegato 3 - Potatura alberi, siepi ed arbusti

Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami - di alberi, siepi ed arbusti - posti ad un'altezza inferiore a mt. 5, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale; i rami sporgenti al di sopra di tale altezza potranno essere mantenuti se aventi pregio estetico e se non costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica.

Allegato 4 – Elenco rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche  
(Allegato L-quater D.Lgs 116/2020)

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

Allegato 5 – Elenco attività che producono rifiuti di cui all'art. 183, c. 1 lettera b-ter punto 2 (Allegato L-quinquies D.Lgs. 116/2020)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

## Allegato 6 - BENI DUREVOLI

Ai sensi dell'art. 227, comma 1, lettera a), restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative ad alcune tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti i rifiuti elettrici ed elettronici per la gestione delle quali, nelle more dell'applicazione delle disposizioni delle direttive europee 2000/53/CE, 2002/95/CE, 2003/108/CE e relativo D.Lgs. di attuazione 25.07.2005 n.151, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art.44 del D.Lgs.22/97, comma 5, secondo cui i beni durevoli sono:

- a) Frigoriferi, surgelatori, congelatori;
- b) Televisori;
- c) Computer;
- d) Lavatrici e lavastoviglie;
- e) Condizionatori d'aria;

che ad esaurimento della loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al Gestore del servizio di raccolta RU o al Gestore del Centro di Raccolta.